*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 129° — Numero 149**

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 27 giugno 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVERTENZA

**A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.**

# SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 20 giugno 1988, n. 229.

**Concessione di un contributo straordinario all'Istituto nazionale di economia agraria, all'Istituto nazionale della nutrizione e all'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'istituto nazionale della nutrizione, all'Istituto nazionale di economia agraria e all'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo è concesso, rispettivamente, un contributo straordinario di lire 2.500 milioni, di lire 2.500 milioni e di lire 3.000 milioni, per l'anno 1987.

2. All'onere di lire 8.000 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento previsto alla voce: Revisione del regime contributivo a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione, dell'INEA e dell'IRVAM-ITPA.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MANNINO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 1912):

Presentato dal Ministro dell'agricoltura (PANDOLFI) il 19 novembre 1987.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede legislativa, il 28 gennaio 1988, con parere della commissione V.

Esaminato dalla XIII commissione il 9 marzo 1988 e approvato il 28 aprile 1988.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1004):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, l'11 maggio 1988, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 19 maggio 1988, il 1° giugno 1988 e approvato il 9 giugno 1988.

88G0293

LEGGE 23 giugno 1988, n. 230.

**Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come modificato dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, concernente il personale della CONSOB.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281, successivamente modificato dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 1986, n. 430, è sostituito dal seguente:

«Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le duecentoquindici unità».

2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) provvede a modificare la tabella relativa all'organico del personale di ruolo allegata al proprio regolamento, con deliberazione da assumersi a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 giugno 1985, n. 281, con la procedura stabilita dal nono comma del medesimo articolo 1.

3. L'ottavo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281, è sostituito dal seguente:

«La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di settantacinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli».

4. L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1988, in lire 2.700 milioni per l'anno 1989 e in lire 4.800 milioni per l'anno 1990, resta a carico del capitolo 4505 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per il 1988 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, relativo alle spese per il funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 giugno 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

— Il testo vigente dell'art. 2 del D.L. n. 95/1974 (Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari) è il seguente:

«Art. 2. — È istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione nazionale per le società e la borsa.

*Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le duecentoquindici unità.*

Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento di cui al precedente articolo 1, ottavo comma, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico che intervengano nel predetto contratto collettivo, in quanto applicabili.

Il regolamento indicato nel precedente comma può prevedere, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli.

Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono attribuiti dalla Commissione, anche in sede di inquadramento, con deliberazione adottata con non meno di quattro voti favorevoli.

Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali.

L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati.

*La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di settantacinque unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.*

La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.

Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati dal segreto di ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Commissione le irregolarità e violazioni constatate, anche quando assumano la veste di reati. La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine di trenta giorni».

— Il testo vigente dell'art. 1 del medesimo decreto è il seguente:

«Art. 1. — È istituita con sede in Roma la Commissione nazionale per le società e la borsa. La Commissione ha in Milano la sede secondaria operativa.

La Commissione nazionale per le società e la borsa ha personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

La Commissione è composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta. Le disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai membri.

Il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attività professionale, neppure di consulenza, né essere amministratori, ovvero soci a responsabilità illimitata, di società commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, né essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente, salvo i casi di urgenza, previsti dalla legge. Il presidente sovrintende all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni; non è ammessa delega permanente di funzioni ai commissari.

La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si

riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel bollettino della Commissione.

La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, disciplinando in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i commissari anche ai fini della relazione in Commissione su singoli affari; quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimità in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la Commissione può avvalersi anche dell'Avvocatura dello Stato.

La Commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro del tesoro.

Il presidente della Commissione tiene informato il Ministro del tesoro sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie e i dati di volta in volta richiesti; in ogni caso gli comunica gli atti di natura regolamentare diversi da quelli disciplinati dai commi ottavo e nono del presente articolo e dal terzo comma dell'articolo 2 del presente decreto. Il Ministro del tesoro può formulare le proprie valutazioni alla Commissione, informando il Parlamento. Il Ministro del tesoro informa altresì il Parlamento degli atti e degli eventi di maggior rilievo dei quali abbia avuto notizia o comunicazione quando li ritenga rilevanti al fine del corretto funzionamento del mercato dei valori mobiliari.

Entro il 31 marzo di ciascun anno la Commissione trasmette al Ministro del tesoro una relazione sull'attività svolta, sulle questioni in corso e sugli indirizzi e le linee programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro del tesoro trasmette detta relazione al Parlamento con le proprie eventuali valutazioni.

Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, ove intenda proporre lo scioglimento della Commissione ne dà motivata comunicazione al Parlamento. Lo scioglimento, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, è disposto con decreto del Presidente della Repubblica. Con il decreto di scioglimento è nominato un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni della Commissione. Sono esclusi dalla nomina il presidente ed i membri della Commissione disciolta. Al commissario straordinario, scelto tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralità ed indipendenza, si applicano, in materia di incompatibilità, le disposizioni di cui al precedente quinto comma e quelle previste dall'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Entro quarantacinque giorni dallo scioglimento si procede alla nomina del presidente e dei membri della Commissione. Il commissario straordinario resta in carica fino all'insediamento della Commissione. Il decreto di scioglimento della Commissione e di nomina del commissario straordinario determina il compenso dovuto al commissario medesimo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica».

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2642):

Presentato dall'on. ROMITA ed altri il 28 aprile 1988.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede legislativa, il 17 maggio 1988, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 2 giugno 1988.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1094):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 13 giugno 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 16 giugno 1988.

88G0289

# DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 maggio 1988.

**Finanziamento per il secondo trimestre 1988 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.**

### IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il secondo comma dell'art. 19 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, concernente: «Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-88»;

Visto, in particolare, l'art. 20 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che sostituisce il primo comma dell'art. 6 della citata legge 23 ottobre 1985, n. 595;

Visto che il CIPE con delibera del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988, ha determinato provvisoriamente in lire 51.523.000.000.000 la quota annua 1988 da assegnare a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di L. 12.880.750.000.000;

Visto che il CIPE con la stessa delibera del 28 gennaio 1988, ha determinato in L. 97.000.000.000 la quota annua 1988 da assegnare a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 24.250.000.000;

Visto il proprio decreto n. 110457 del 5 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1988, con cui è stato erogato per le necessità finanziarie del primo trimestre 1988 l'importo di L. 12.880.750.000.000 a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nonché quello di L. 24.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/1978, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del quarto trimestre 1987 da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto necessario provvedere per il secondo trimestre 1988 all'assegnazione ed all'erogazione della somma complessiva di L. 12.880.750.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di L. 24.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il cap. 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, che presenta le necessarie disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata a titolo d'acconto, per il secondo trimestre 1988, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma di L. 12.880.750.000.000, ripartita come appresso:

| | | |
|---|---|---|
| Regione Piemonte | L. | 999.467.250.000 |
| Regione Valle d'Aosta | » | 25.032.500.000 |
| Regione Lombardia | » | 1.973.101.750.000 |
| Provincia autonoma di Bolzano | » | 98.461.750.000 |
| Provincia autonoma di Trento | » | 108.221.250.000 |
| Regione Veneto | » | 1.003.303.750.000 |
| Regione Friuli-Venezia Giulia | » | 317.862.250.000 |
| Regione Liguria | » | 452.895.250.000 |
| Regione Emilia-Romagna | » | 983.615.500.000 |
| Regione Toscana | » | 859.424.000.000 |
| Regione Umbria | » | 192.229.500.000 |
| Regione Marche | » | 334.099.500.000 |
| Regione Lazio | » | 1.254.075.500.000 |
| Regione Abruzzo | » | 275.681.750.000 |
| Regione Molise | » | 73.330.750.000 |
| Regione Campania | » | 1.161.237.750.000 |
| Regione Puglia | » | 832.683.750.000 |
| Regione Basilicata | » | 120.235.000.000 |
| Regione Calabria | » | 424.080.000.000 |
| Regione Sicilia | » | 1.051.190.000.000 |
| Regione Sardegna | » | 340.521.250.000 |
| Totale | L. | 12.880.750.000.000 |

È assegnato, inoltre, a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 24.250.000.000 per le necessità finanziarie del secondo trimestre 1988.

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988, per l'importo complessivo di lire 12.905.000.000.000, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento complessivo di lire 12.880.750.000.000 a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati dal precedente art. 1.

È autorizzato, inoltre, il versamento di lire 24.250.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 1.

L'onere complessivo di L. 12.905.000.000.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1988

*Il Ministro:* AMATO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1988*
*Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 148*

88A2697

## MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 giugno 1988.

**Criteri per la definizione dei programmi di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie**

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto il decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155;

Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Decreta:

*Articolo unico*

I criteri per la definizione del programma di sorveglianza di cui all'art. 1 del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, si articolano su tre livelli di impegno differenziato, da applicarsi in successione temporale.

CRITERI PER UN PROGRAMMA DI PRIMO LIVELLO

Il programma consiste nella determinazione, nelle acque di balneazione, dei seguenti parametri integrativi: azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, fosforo totale, fosforo ortofosfato, salinità e clorofilla «a».

Il programma prevede inoltre l'analisi quali-quantitativa al microscopio dei popolamenti fitoplanctonici responsabili di fioriture algali e le analisi biotossicologiche solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di una fioritura algale, determinata da alghe appartenenti a specie di cui si conoscono varietà tossiche.

I punti di campionamento sono quelli fissati per il controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 470/82 limitatamente al tratto di costa da sottoporre al regime di deroga. Il periodo e la frequenza dei campionamenti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470/82. Qualora per i parametri soggetti a deroga si verifichi il superamento dei valori limite previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica si dovrà provvedere, ferma restando la validità della deroga, alle analisi di cinque campioni prelevati in giorni diversi determinando i valori dei parametri: temperatura, salinità, trasparenza, pH, ossigeno disciolto e clorofilla «a».

Il programma di primo livello deve essere messo in atto solo durante il primo anno nel quale la regione si avvale della facoltà di cui all'art. 1 del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, anche se vi si ricorre a stagione balneare iniziata.

CRITERI PER UN PROGRAMMA DI SECONDO LIVELLO

Per quanto riguarda la determinazione dei parametri, il programma consiste nell'attuazione di quello di primo livello comprese le analisi quali-quantitative al microscopio dei popolamenti fitoplanctonici responsabili di fioriture algali nonché, nel caso in cui ci si trovi in presenza di una fioritura algale determinata da alghe appartenenti a specie di cui si conoscono varietà tossiche, le prove biotossicologiche.

Alle stazioni di campionamento poste nelle zone di balneazione di cui al programma di primo livello che, sulla base dei risultati conseguiti con detto programma ed in considerazione della lunghezza del tratto di costa, possono opportunamente essere ridotte, se ne aggiungeranno altre a 500 m dalla riva possibilmente prossime agli sbocchi dei corpi idrici naturali ed artificiali ed ai portocanali. Di norma la distanza tra detti nuovi punti di prelievo non dovrà superare i 10 km salvo a ridurla, in funzione delle caratteristiche geografiche e della distribuzione dei carichi inquinanti.

Per gli ambienti lacustri, che abbiano aree destinate a balneazione, la localizzazione delle stazioni più distanti dalla costa, dovrà essere fatta tenendo conto della morfologia e delle dimensioni del bacino.

I campionamenti devono essere effettuati durante tutto l'anno. La frequenza è almeno bimensile nel periodo giugno-settembre e almeno mensile nei restanti mesi dell'anno.

CRITERI PER UN PROGRAMMA DI TERZO LIVELLO

Detto programma comporta:

determinazione nella colonna d'acqua di temperatura, salinità, trasparenza, ossigeno disciolto, pH e clorofilla «a»;

determinazione nelle acque di superficie ed eventualmente nella colonna d'acqua di azoto nitrico, azoto nitroso, azoto ammoniacale, fosforo totale, fosforo ortofosfato, silice reattiva;

analisi quali-quantitativa al microscopio dei popolamenti fitoplanctonici responsabili di fioriture algali nei campioni raccolti in superficie;

analisi biotossicologiche solo nel caso in cui ci si trovi in presenza di una fioritura algale, determinata da alghe appartenenti a specie di cui si conoscono varietà tossiche;

acquisizione dei principali parametri meteo-climatici locali (temperatura dell'aria, pressione barometrica, umidità relativa, direzione e velocità del vento, precipitazioni atmosferiche) e dati sulle condizioni meteoidrologiche con particolare riferimento alle correnti costiere ed al moto ondoso.

In base alla individuazione delle aree interessate da fenomeni eutrofici conseguita con i risultati di cui ai programmi di primo e secondo livello, le stazioni situate a 500 m dalla riva di cui al secondo livello, devono essere

integrate da altre poste entro i 3000 m sul medesimo transetto. Per gli ambienti lacustri, che abbiano aree destinate a balneazione, la localizzazione delle stazioni più distanti dalla costa, dovrà essere fatta tenendo conto della morfologia e delle dimensioni del bacino. I prelievi nella colonna di acqua dovranno essere effettuati con cadenze stagionali, considerando la tipologia specifica di ogni lago rispetto alla circolazione e alla stratificazione delle acque con riferimento al termoclino.

I campionamenti devono essere effettuati durante tutto l'anno. La frequenza è almeno bimensile nel periodo giugno-settembre, e almeno mensile nei restanti mesi dell'anno.

Il programma di terzo livello deve essere messo in atto a partire dal terzo anno di applicazione della deroga.

Le regioni che già si sono avvalse, ai sensi del decreto-legge 3 maggio 1985, n. 164, convertito nella legge 25 giugno 1985, n. 322, della facoltà di deroga ai valori limite dei parametri «ossigeno disciolto» e «colorazione» debbono, fin dal primo anno, mettere in atto un programma di terzo livello.

Roma, addì 17 giugno 1988

*Il Ministro della sanità*
DONAT CATTIN

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— Il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470, di recepimento, nella legislazione italiana, della direttiva CEE n. 76/160, concernente la qualità delle acque di balneazione, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 26 luglio 1982.

— Il D.L. 14 maggio 1988, n. 155, in *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 1988, reca: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente attuazione della direttiva CEE n. 76/160, relativa alla qualità delle acque di balneazione». Si trascrivono di seguito i commi 1 e 3 dell'art. 1 che qui interessano:

«1. In attesa di una revisione della normativa di recepimento della direttiva CEE n. 76/160, e comunque per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i valori limite, espressi in percento di quello di saturazione del parametro ossigeno discolto, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, con provvedimento regionale possono essere compresi, per il giudizio di idoneità delle acque alla balneazione, fra 50 e 70.

3. La regione, nell'ambito delle proprie competenze ed a valere sulle ordinarie disponibilità di bilancio, adotta un programma di sorveglianza per la rilevazione di alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie, contemporaneamente al provvedimento di cui al comma 1, sulla base dei criteri indicati dal Ministro della sanità, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente».

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1986 reca: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale». Si trascrive il comma 16 dell'art. 2 che qui interessa:

«16. Sono adottati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, i provvedimenti di competenza ministeriale relativi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470».

*Note all'articolo unico:*

— Per il testo del comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 155/88, che qui interessa, vedasi note alle premesse.

— D.L. 3 maggio 1985, n. 164, convertito nella legge 25 giugno 1985, n. 322, reca: «Norme di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione».

88A2729

---

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° giugno 1988.

**Autorizzazione a «La Piemontese - Società mutua di assicurazioni», in Torino, ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista le legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente norme sulla riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa rilasciate a La Piemontese - Società mutua di assicurazioni, con sede in Torino;

Vista l'istanza in data 21 luglio 1987 de La Piemontese - Società mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni;

Vista la lettera in data 16 dicembre 1987, n. 721420, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione dell'8 aprile 1988;

Decreta:

La Piemontese - Società mutua di assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata ad estendere l'esercizio, nel territorio della Repubblica dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami:

malattia;
corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali;
altri danni ai beni, per i rischi diversi da quelli già autorizzati;
R.C. autoveicoli terrestri, per i rischi diversi da quelli già autorizzati;
R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, per i rischi diversi da quelli già autorizzati;
cauzione;
perdite pecuniarie, per i rischi diversi da quelli già autorizzati;
tutela giudiziaria,

dell'attività assicurativa nei rami:

corpi di veicoli aerei;
R.C. aereomobili,

dell'attività riassicurativa nei rami:

incendio, per i rischi diversi da quelli già autorizzati;
corpi di veicoli terrestri;
R.C. generale, per i rischi diversi da quelli già autorizzati.

L'attività di riassicurazione nel ramo cauzione dovrà essere limitata agli affari italiani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1988

*Il Ministro:* BATTAGLIA

88A2707

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 14 giugno 1988.

**Autorizzazione alla proroga delle convenzioni effettuate nei comuni di Linguaglossa, Milo e Nicolosi danneggiati dai terremoti del dicembre 1985 e gennaio 1986 per il potenziamento dei rispettivi uffici tecnici comunali.** (Ordinanza n. 1485/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46;

Vista la propria ordinanza n. 858/FPC/ZA del 17 dicembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1987, con la quale i comuni di Linguaglossa, Milo e Nicolosi, riconosciuti danneggiati dai terremoti del dicembre 1985 e gennaio 1986, sono stati autorizzati a potenziare i rispettivi uffici tecnici comunali, mediante convenzionamento con un tecnico laureato ed un geometra per la durata massima di mesi dodici;

Vista la nota n. 2066 del 26 febbraio 1988 con cui il comune di Nicolosi chiede l'autorizzazione alla proroga delle convenzioni di cui trattasi, necessaria per il completamento dell'attività istruttoria finalizzata al rilascio di contributi per la riattazione degli edifici danneggiati;

Vista la nota n. 4305 del 24 marzo 1988 con cui la prefettura di Catania, nel prospettare la situazione relativa alla istruttoria delle pratiche ammesse a contributo di riattazione nel comune di Nicolosi, evidenzia, altresì, che è ancora in corso l'attività diretta ai controlli tecnici sulla realizzazione dei progetti di riattazione;

Visto il parere favorevole espresso con nota n. 43150 del 18 aprile 1988, del servizio opere pubbliche di emergenza;

Ravvisata l'opportunità di accogliere le sopracitate richieste, secondo le indicazioni fornite dal servizio opere pubbliche di emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

I comuni di Linguaglossa, Milo e Nicolosi sono autorizzati a prorogare le convenzioni disposte dall'art. 1 della sopracitata ordinanza n. 858/FPC/ZA del 17 dicembre 1986, per ulteriori mesi dodici.

Art. 2.

L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, preventivamente valutato nella misura di lire 200 milioni farà carico sugli stanziamenti di cui all'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1988

*Il Ministro:* LATTANZIO

88A2717

ORDINANZA 17 giugno 1988.

**Modificazione all'ordinanza n. 1239/FPC del 4 novembre 1987 concernente misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Sicilia.** (Ordinanza n. 1487/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista la propria ordinanza n. 1239/FPC del 4 novembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1987 con la quale veniva affidata l'esecuzione delle opere per il potenziamento delle strutture di approvvigionamento idrico del comune di Joppolo Giancaxio al genio civile di Agrigento;

Visto il decreto assessoriale n. 321/6 del 6 aprile 1988, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, con il quale veniva messa a disposizione del genio civile la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori;

Vista la nota n. 921 del 5 aprile 1988 con la quale il comune di Joppolo Giancaxio ha richiesto le procedure d'urgenza già concesse dal Ministro per il coordinamento della protezione civile in analoghi casi di opere finanziate con i fondi della legge n. 64/86 e da eseguirsi nella regione siciliana;

Vista la nota n. 0292/GAB del 15 aprile 1988 con la quale l'assessorato ai lavori pubblici della regione siciliana assentiva alla richiesta del comune di Joppolo Giancaxio;

Ravvisata la necessità di intervenire, al fine di risolvere nel più breve tempo possibile, individuando procedure in grado di accelerare l'assegnazione dei lavori, l'emergenza idrica in atto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

*Articolo unico*

L'affidamento delle opere di cui in premessa, fatta salva ogni più celere procedura di legge, avverrà mediante trattativa privata che sarà preceduta da una gara esplorativa tra almeno dieci ditte inscritte all'albo nazionale dei costruttori per i corrispondenti importi e categorie di lavoro.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1988

*Il Ministro:* LATTANZIO

88A2718

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DECRETO 11 maggio 1988.

**Pagamento a favore dei produttori non associati dell'aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva delle campagne 1983-84, 1984-85 e 1985-86.**

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Visti i regolamenti CEE n. 136/66 del 22 settembre 1966 e n. 2261/84 del 17 luglio 1984, che stabiliscono le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni dei produttori dell'olio di oliva;

Considerato che ai produttori associati ad organizzazioni è stato già corrisposto, per le campagne 1983-84, 1984-85 e 1985-86 l'anticipo e in alcuni casi anche il saldo dell'aiuto;

Considerato che, al contrario, non si è potuto procedere ad alcun pagamento dell'aiuto a favore dei produttori non associati, esclusi normativamente dal regime di anticipo;

Visto l'art. 14, punto 5, del citato regolamento n. 2261/84 nel quale è stabilito che lo Stato membro, ai fini delle verifiche e dei controlli della produzione degli oleicoltori che non sono membri di un'organizzazione di produttori, utilizza anche gli schedari computerizzati;

Ritenuto di dover eliminare una situazione di sperequazione, pur nel rispetto della normativa vigente;

Considerata la necessità di consentire il pagamento in favore dei produttori non associati alla produzione dell'olio di oliva ai medesimi spettante per ciascuna delle campagne di commercializzazione 1983-84, 1984-85, 1985-86;

Ritenuto che ai sensi del predetto regolamento n. 2261/84 l'A.I.M.A. deve effettuare i controlli diretti a verificare l'attendibilità della capacità produttiva degli oliveti dichiarati dai produttori interessati, utilizzando i dati risultanti negli archivi computerizzati nonché quelli risultanti dalle rilevazioni effettuate ai fini della realizzazione dello schedario oleicolo;

Decreta:

Art. 1.

L'A.I.M.A. è autorizzata a corrispondere ai produttori non associati, per le domande di aiuto alla produzione dell'olio di oliva presentate nelle campagne di commercializzazione 1983-84, 1984-85 e 1985-86, una quota di aiuto alla produzione dell'olio di oliva pari al risultato derivante dall'applicazione delle rese CEE, previste per ogni campagna, applicate al numero degli olivi in produzione ricavabili dai dati in possesso dell'A.I.M.A.

Art. 2.

L'importo della quota di cui al precedente articolo in nessun caso può essere superiore all'importo dell'aiuto richiesto con riferimento al quantitativo globale di olio desumibile dalla domanda di aiuto, limitatamente alla campagna 1983-84.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1988

*Il Presidente:* MANNINO

88A2737

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Avviso relativo alla pubblicazione dell'elenco delle sedi disponibili, relativo al personale direttivo di ruolo dello Stato, da destinare all'estero.**

Negli albi del Ministero degli affari esteri e del Ministero della pubblica istruzione è pubblicato, il 25 giugno 1988, l'elenco delle sedi disponibili nell'anno scolastico 1988-89, relativo al sottoelencato personale da destinare all'estero, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 agosto 1982, n. 604, e dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 dicembre 1984, ad integrazione di quello pubblicato in data 22 gennaio 1988:

*l)* docenti di lingua e civiltà straniera (inglese) codice funzione 010, da destinare nelle scuole secondarie di secondo grado italiane all'estero, nelle sezioni italiane delle scuole internazionali, delle scuole europee e delle scuole straniere.

88A2720

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale**

Con decreto ministeriale 27 maggio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nelle aree e nei lavori di seguito elencati, resisi disponibili a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi a fianco di ciascuna area indicati:

1) Area comuni di Bivona ed Alessandria della Rocca (Agrigento). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nei lavori di costruzione della diga Castello sul fiume Megazzolo, resisi disponibili dal 21 novembre 1983 od entro tre mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 6 agosto 1987;
proroga da trenta a trentatre mesi;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985.

2) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del polo zinco presso la Samim S.p.a., resisi disponibili dal 1° ottobre 1984 od entro sei mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 11 febbraio 1988;
proroga da trentasei a quarantadue mesi;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

3) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti da aziende impegnate nei lavori di completamento del polo zinco e polo piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data.

delibera C.I.P.I. 22 dicembre 1987;
proroga da trenta mesi al 31 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

4) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di completamento del polo piombo, resisi disponibili dal 1° aprile 1986 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 18 dicembre 1986;
proroga da diciotto a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 30 dicembre 1986.

5) Area comuni di Marcianise S. Marco Evangelista, S. Nicola La Strada, Capodrise, Maddaloni, Recale (Caserta). — Aziende impegnate nell'esecuzione dell'opera pubblica PS3/147 disinquinamento del Golfo di Napoli articolata su tre diversi contratti di affidamento: *a)* PS3/147, l'assieme rete, canali e collettori, nell'area Casertana; *b)* PS3/147B, impianto di depurazione e collettori, completamento 1° lotto funzionale; *c)* PS3/147C, impianto di depurazione e collettori, completamento impianto di depurazione. Lavoratori resisi disponibili dall'11 marzo 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 18 settembre 1987;
proroga da trentatre mesi al 31 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985.

6) Area comune di Porto Vesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti per il completamento dei lavori relativi al terzo gruppo della centrale termoelettrica Enel, sospesi dal 1° marzo 1985 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 22 dicembre 1987;
proroga da trenta mesi al 31 dicembre 1987;
primo decreto ministeriale 7 dicembre 1985.

7) Area industriale di Porto Vesme (Cagliari). — Lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori di completamento del terzo gruppo della centrale termoelettrica dell'Enel, resisi disponibili dal 1° marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 28 maggio 1987;
proroga da dodici a diciotto mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

8) Area comune Massafra (Taranto). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali impegnate nella ultimazione delle opere relative all'acquedotto del Sinni di Massafra sospesi dal 14 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 11 febbraio 1988;
proroga da trentasei mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1985.

9) Area comuni di Noepoli e Senise (Potenza). — Lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nei lavori concernenti la costruzione della traversa sul fiume Sarmento e derivazione delle acque nell'invaso di monte Cotugno, progetto PS14/92, resisi disponibili dal 29 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 11 febbraio 1988;
proroga da trentasei mesi al 31 marzo 1988;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

10) Area comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone, Capua e Presenzano (Caserta). — Realizzazione del III e IV lotto dell'acquedotto Campania occidentale finanziato dall'ex Casmez: lavoratori sospesi dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 24 marzo 1988;
concessione primi sei mesi.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1988, n. 9815/35.

11) Area comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone, Capua e Presenzano (Caserta. — Realizzazione del III e IV lotto dell'acquedotto Campania occidentale finanziato dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 24 marzo 1988;
proroga da sei a dodici mesi.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 aprile 1988, n. 9815/36.

12) Area comuni di Pietravairano, Pietramelara, Roccaromana, Pontelatone, Capua e Presenzano (Caserta). — Realizzazione del III e IV lotto dell'acquedotto Campania occidentale finanziato dall'ex Casmez; lavoratori sospesi dal 19 dicembre 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:

delibera C.I.P.I. 24 marzo 1988;
proroga da dodici a diciotto mesi.

13) Area dei comuni della provincia di Caserta: Marcianise, S. Marco Evangelista, S. Nicola la Strada, Capodrise, Maddaloni e Recale. — Lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nella realizzazione del progetto PS3/147, PS3/147B e PS3/147C. Impianto di depurazione e rete di collettori nell'area Casertana, opera finanziata dalla ex Casmez, resisi disponibili dal 17 marzo 1986 od entro dodici mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 28 maggio 1987;
proroga dal 1° gennaio 1988 a ventiquattro mesi;
primo decreto ministeriale 5 giugno 1987.

14) Area comune di Pozzuoli (Napoli). — Realizzazione dei lavori di infrastruttura primaria e primo stralcio, appaltata dallo IACP di Napoli e finanziata ai sensi della legge n. 471/71; lavoratori sospesi dal 6 febbraio 1987 o entro dieci mesi da tale data:

delibera C.I.P.I. 24 marzo 1988;
proroga da sei a dodici mesi;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 maggio 1988 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Aviotecnica*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone):

periodo: dal 5 ottobre 1986 al 4 aprile 1987 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 3 aprile 1984 - CIPI 19 giugno 1985;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 3 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

2) *S.p.a. Ondabox imballaggi cartone ondulato*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimento di Ariccia (Roma):

periodo: dal 7 marzo 1988 al 4 settembre 1988;
causale: fallimento in data 8 settembre 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 18 febbraio 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

3) *S.p.a. Casa della moda sportiva di G. Giusti e F.lli*, con sede in Roma e stabilimento di Roma:

periodo: dal 21 marzo 1988 al 20 settembre 1988 (ultima proroga);
causale: fallimento in data 24 settembre 1985 - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 24 settembre 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

4) *S.p.a. Rigel*, con sede in Setteville di Guidonia (Roma) e stabilimento di Setteville di Guidonia (Roma):

periodo: dal 5 giugno 1988 al 5 settembre 1988;
causale: fallimento 4 settembre 1986 - CIPI 13 marzo 1987;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 4 settembre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

5) *S.p.a. Industria fusioni speciali - I.F.S.*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 2 ottobre 1988;
causale: fallimento in data 3 ottobre 1986 - CIPI 12 febbraio 1987;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 3 ottobre 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

6) *S.p.a. S.r.l. Elektron International*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 4 luglio 1988 al 1° ottobre 1988;
causale: fallimento in data 1° ottobre 1986 - CIPI 8 aprile 1987;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987: dal 2 aprile 1986;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

7) *S.p.a. Industria alimentari Vivi*, con sede in Monterosi (Viterbo) e stabilimento di Monterosi (Viterbo):

periodo: dal 5 giugno 1988 al 4 settembre 1988;
causale: fallimento in data 2 marzo 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 2 marzo 1987;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

**88A2700**

## MINISTERO DEL TESORO

N. 120

**Corso dei cambi del 22 giugno 1988 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1312,200 | 1312,200 | 1312,25 | 1312,200 | 1312,20 | 1312,20 | 1312 — | 1312,200 | 1312,200 | — |
| Marco germanico | 741,400 | 741,400 | 742,25 | 741,400 | 741,40 | 742,25 | 741,300 | 741,400 | 741,400 | — |
| Franco francese | 220,110 | 220,110 | 220,40 | 220,110 | 220,11 | 220,11 | 220,050 | 220,110 | 220,110 | — |
| Fiorino olandese | 658,250 | 658,250 | 659 — | 658,250 | 658,25 | 658,25 | 658,440 | 658,250 | 658,250 | — |
| Franco belga | 35,396 | 35,396 | 35,45 | 35,396 | 35,396 | 35,42 | 35,413 | 35,396 | 35,396 | — |
| Lira sterlina | 2333 — | 2333 — | 2332 — | 2333 — | 2333 — | 2330 — | 2333,500 | 2333 — | 2333 — | — |
| Lira irlandese | 1993 — | 1993 — | 1996 — | 1993 — | 1993 — | 1994,50 | 1993,250 | 1993 — | 1993 — | — |
| Corona danese | 195,020 | 195,020 | 195,28 | 195,020 | 195,02 | 195,20 | 195 — | 195,020 | 195,020 | — |
| Dracma | 9,263 | 9,263 | 9,27 | 9,263 | — | — | 9,262 | 9,263 | 9,263 | — |
| E.C.U. | 1541,500 | 1541,500 | 1543,75 | 1541,500 | 1541,50 | 1543,10 | 1542 — | 1541,500 | 1541,500 | — |
| Dollaro canadese | 1088,600 | 1088,600 | 1090 — | 1088,600 | 1088,600 | 1081,35 | 1088,500 | 1088,600 | 1088,600 | — |
| Yen giapponese | 10,222 | 10,222 | 10,21 | 10,222 | 10,222 | 10,35 | 10,224 | 10,222 | 10,222 | — |
| Franco svizzero | 892,200 | 892,200 | 893 — | 892,200 | 892,200 | 891,80 | 892,150 | 892,200 | 892,200 | — |
| Scellino austriaco | 105,385 | 105,385 | 105,55 | 105,385 | 105,385 | 105,50 | 105,388 | 105,385 | 105,385 | — |
| Corona norvegese | 205,260 | 205,260 | 205,40 | 205,260 | 205,26 | 204,70 | 205,100 | 205,260 | 205,260 | — |
| Corona svedese | 214,140 | 214,140 | 214 — | 214,140 | 214,14 | 213,45 | 214,150 | 214,140 | 214,140 | — |
| FIM | 313,700 | 313,700 | 313,75 | 313,700 | 313,70 | 313,45 | 314 — | 313,700 | 313,700 | — |
| Escudo portoghese | 9,092 | 9,092 | 9,16 | 9,092 | 9,092 | 9,10 | 9,100 | 9,092 | 9,092 | — |
| Peseta spagnola | 11,193 | 11,193 | 11,24 | 11,193 | 11,193 | 11,23 | 11,199 | 11,193 | 11,193 | — |
| Dollaro australiano | 1075,700 | 1075,700 | 1076 — | 1075,700 | 1075,70 | 1073,70 | 1076 — | 1075,700 | 1075,700 | — |

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 22 giugno 1988**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1312,100 | Lira irlandese | 1993,125 | Scellino austriaco | 105,386 |
| Marco germanico | 741,350 | Corona danese | 195,010 | Corona norvegese | 205,180 |
| Franco francese | 220,080 | Dracma | 9,262 | Corona svedese | 214,145 |
| Fiorino olandese | 658,345 | E.C.U. | 1541,750 | FIM | 313,850 |
| Franco belga | 35,404 | Dollaro canadese | 1088,550 | Escudo portoghese | 9,096 |
| Lira sterlina | 2333,250 | Yen giapponese | 10,223 | Peseta spagnola | 11,196 |
| | | Franco svizzero | 892,175 | Dollaro australiano | 1075,850 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

88M22068

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

**Revoca degli amministratori e dei sindaci della «Cooperativa facchini S. Giacomo - Società cooperativa a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario governativo.**

Con deliberazione n. 3174 del 3 giugno 1988, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori ed i sindaci della «Cooperativa facchini S. Giacomo - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 14 febbraio 1979 per rogito notaio dott. Aramis Giorgio Bedeschi di Trieste, ed ha nominato commissario governativo, per la durata di sei mesi il dott. prof. Livio Lonzar, con studio in Trieste, via S. Nicolò, 27.

**88A2702**

## PROVINCIA DI TRENTO

**Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile nel comune catastale di Tonadico I**

Con deliberazione n. 4298 del 24 aprile 1988 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 2178/2 nel comune catastale di Tonadico I dal demanio al patrimonio provinciale.

**88A2632**

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | 220.000 |
| - semestrale | L. | 120.000 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| - annuale | L. | 28.000 |
| - semestrale | L. | 17.000 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee: | | |
| - annuale | L. | 105.000 |
| - semestrale | L. | 58.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | L. | 28.000 |
| - semestrale | L. | 17.000 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| - annuale | L. | 100.000 |
| - semestrale | L. | 60.000 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| - annuale | L. | 375.000 |
| - semestrale | L. | 205.000 |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione | L. | 800 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 800 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 800 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 60.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 800 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 34.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 3.400 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|
| *Invio settimanale* N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 120.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 65.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 800 |

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**